

L'inquinamento acustico da impianti eolici nella Provincia di Potenza

Direttore Generale Arpa Basilicata
Antonio Tisci



Il territorio Lucano

- La Basilicata si presenta come una Regione dai forti contrasti orografici
- La superficie del territorio regionale è di 9.992,24 Km², di cui il 46,8% è montano, il 45,2% è collinare e solo l'8% è rappresentato da una morfologia pianeggiante



Il territorio Lucano

- Ad un'altezza di 25 metri s.l.t./s.l.m. prevale una velocità del vento media annua di 5 – 6 m/s, con una produttività specifica stimata di 2000–2500 MWh/MW
- Questo ha determinato il proliferare di impianti eolici, soprattutto sul territorio della Provincia di Potenza
- Ad oggi nella Regione sono presenti **1.248** impianti che costituiscono il 26% di quelli presenti sul territorio nazionale
- La potenza complessiva installata è di **1.186** MW pari al 14% della potenza nazionale



Come autorizzare un impianto

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (il P.I.E.A.R. pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010) contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020.

L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- Riduzione dei consumi e della bolletta energetica
- Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili
- Creazione di un distretto in Val D'agri.

Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato adottato il relativo Disciplinare (si cfr. DGR n. 2260 del 29 dicembre 2010 modificata e integrata con DGR n. 41 del 19 gennaio 2016) che stabilisce quanto segue:



Disciplinare Autorizzativo

- Autorizzazione Unica Regionale (A.U.A.) per gli impianti con potenza installata > 1 MW
- Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), con i limiti imposti dall'art. 6 L. R. 8/2012, per gli impianti con potenza installata compresa tra 1 MW - 200 KW



Disciplinare Autorizzativo

- Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per gli impianti con potenza installata inferiore a 200 KW ma superiore a 50 KW
- impianti con potenza installata < a 50 KW sono soggetti alla sola **Comunicazione** di inizio lavori



Parco eolico

- Parco eolico realizzato su un altopiano, composto da 27 aerogeneratori da 2 MW, distribuiti su un percorso di circa 9 km. Gli aerogeneratori sono collocati ad una distanza > 350 da eventuali ricettori.



Impianti con potenza > 50 KW

Gruppo di impianti eolici realizzati sul dorso della montagna, composto da 17 aerogeneratori da 60 KW, distribuiti su un percorso di circa 800 metri. Alcuni aerogeneratori sono collocati ad una distanza < 100 da eventuali ricettori



Impatto Ambientale

- Gli impianti eolici insieme agli idroelettrici, sono gli unici impianti a fonti rinnovabili con una quota di emissioni inquinanti limitate
- Gli impatti più evidenti si concentrano su elementi visivo, fauna e avifauna e acustico.



Valutazione del rumore eolico

- Allo stato attuale non esiste una legge specifica che definisce i criteri e le modalità di misura del rumore prodotto dagli impianti eolici né i limiti da rispettare
- Tuttavia, per valutare l'inquinamento acustico prodotto dagli impianti eolici, si applicano i criteri generali previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95



La normativa regionale

Si fa presente che in *materia acustica*, la Regione Basilicata non si è dotata di apposita Legge regionale come stabilito dall'art. 4 della legge n.447 del 29 dicembre 1995.

Tale norma avrebbe costituito il riferimento contenente gli indirizzi e i criteri sia per l'adozione da parte dei Comuni dei Piani di Zonizzazione Acustica che per le procedure autorizzative di attività e impianti potenzialmente impattanti sul piano del rumore



La valutazione previsionale di impatto acustico

Pertanto, in fase autorizzativa, in molti casi e soprattutto per gli impianti eolici soggetti a P.A.S. non è stata effettuata una valutazione preventiva dell'impatto acustico sull'impianto in progetto, come prevista dall'art. 8 comma 4 della L.n. 447/95. Questo non ha consentito all'Autorità competente di verificare preventivamente se i livelli di rumore stimati, ad impianto in funzione, rispettassero i limiti previsti dalla legge e di disporre, a caso, le giuste prescrizioni affinché i valori potessero rientrare nei limiti consentiti



Lo stato di fatto

- In situazioni simili, come rappresentato nella mappa, con la messa in esercizio degli impianti,
- i residenti delle aree adiacenti hanno subito manifestato disturbi acustici sia nel periodo Diurno (6:00 – 22:00) ma soprattutto in quello notturno (22:00 – 6:00) per le molestie acustiche di svariata natura provenienti dagli aerogeneratori presenti.
- Pertanto all'Agencia sono pervenute numerose richieste di intervento sia dai comuni, sia da associazioni di cittadini sia da parte delle Autorità



L'indirizzo dell'Assessore

Recentemente il Dipartimento Ambiente ed Energia ha fornito un indirizzo ai Comuni circa la necessità di dare applicazione all' art.8 della L.447/95.

I Comuni hanno evidenziato la mancata definizione, da parte dell'ente Regione, dei criteri di cui all'art. 4 della medesima legge



Criticità riscontrate

La maggior parte delle richieste di intervento è relativa a contesti ove sono presenti numerosi aerogeneratori afferenti a diversi gestori per i quali sono scarsamente note le caratteristiche degli impianti installati e la pianificazione del territorio e non è stata eseguita alcuna valutazione preventiva, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/95



Criticità riscontrate

- Come dettato dalla normativa di riferimento l'identificazione e la caratterizzazione dei luoghi coinvolti e delle principali fonti sonore influenti sugli stessi è di notevole rilevanza per l'espletamento dell'indagine e la valutazione dell'inquinamento acustico. Le attività di controllo espletate da ARPA hanno evidenziato delle criticità nella mancanza di collaborazione dei gestori degli impianti nel reperire i documenti relativi ai dati acustici caratteristici degli aerogeneratori, le condizioni meteo e di esercizio più gravose riferite ai ricettori, nonché la collaborazione in loco e nel reperire i dati di funzionamento dettagliati per le misure eseguite dall' ARPAB.



Criticità riscontrate

Alla complessità legata alle condizioni in situ, innanzi sinteticamente descritte si è aggiunta la pronuncia del TAR Basilicata Sez. I avvenuta con sentenza n. 590 del 21 agosto 2017 che ha contestato le modalità con cui sono state eseguite dall'Agenzia le misure di rumore relative alla verifica del funzionamento di “impianti minieolici” ($P \leq 60\text{KW}$) sia per la misura del rumore residuo o di fondo che del rumore ambientale.

Infatti con questa sentenza il TAR ha censurato la violazione dell'art. 4 del DPCM 14/11/1997 contestando “la correttezza dei rilievi effettuati” in quanto in base alle metodologie di misure sancite dal decreto 16 marzo 1998 il livello differenziale di rumore, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo, deve essere eseguito in maniera contestuale ovvero i tecnici devono essere in grado di verificare il rumore a sorgente attiva e, successivamente, di spegnere la sorgente e ripeterne la misurazione.

Ciò risulta molto difficile da realizzare in mancanza di collaborazione da parte dei gestori degli impianti da esaminare.



Criticità riscontrate

La sentenza del TAR ha ribadito due concetti chiave: il primo relativo alla necessità di caratterizzare compiutamente la sorgente, le sue condizioni di funzionamento e di individuarne le più gravose per i ricettori.

Il secondo sulle misure, che vanno eseguite nelle medesime condizioni di vento sia ad impianto acceso che spento per verificare il rumore residuo e quello ambientale prodotto dalla sorgente.



Conclusioni

Pertanto vi è la necessità di dotarsi di apposita legge regionale in materia di impatto acustico che disciplini in maniera organica l'adozione dei relativi Piani di Zonizzazione in tutti i comuni della regione per consentire la preventiva pianificazione del territorio ove far insediare i suddetti impianti.

Occorre, però, che venga adottata una norma di riferimento nazionale per gli impianti eolici che consenta di definire i criteri minimi da adottare in fase di progettazione e le procedure specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di immissione sia assoluti che differenziali.

